

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1169 DEL 16/10/2015

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elevatori installati negli edifici aziendali per il periodo 01.01.2016 - 31.12.2018 con utilizzo del Mercato Elettrico (MEPA). CIG Z2316798D2

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		DOTT. DAVID HARRIS	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO TECNICO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 16/10/2015	Al 31/10/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

- Su** conforme proposta del Direttore del Servizio Tecnico;
- Premesso**
- che il 31 dicembre 2015 terminerà il contratto inerente il servizio di manutenzione degli impianti elevatori installati negli edifici aziendali per il periodo 01.01.2013 - 31.12.2015 con la ditta Schindler spa, giusta deliberazione n °3250 del 29/11/2012;
 - che occorre, al fine di garantire la corretta manutenzione degli impianti elevatori installati negli edifici aziendali come previsto dall'art. 15 D.P.R. n °162/99, procedere all'affidamento del suddetto servizio a partire dal 01.01.2016 e per un periodo triennale;
- Visto**
- l'art. 15 del D.P.R. n. 162 del 30 aprile 1999, che prevede l'esecuzione delle seguenti verifiche da parte della ditta affidataria della manutenzione:
- verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
 - verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
 - alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.
- Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori:
- a verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
 - a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
 - a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;
 - ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all'articolo 16 che prevede che le verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di conformità;
- Richiamato**
- il decreto legge 07/05/2012 n. 52 convertito dalla legge 06/07/2012 n. 94, e il decreto legge 06/07/2012 n. 95 convertito dalla legge 07/08/2012 n. 135 che integrano e modificano la disciplina dell'acquisizione dei beni e servizi per:
- a) estendere i casi in cui è obbligatorio il ricorso alla convenzione quadro CONSIP e alle convenzioni stipulata da centrali regionali di committenza;
 - b) estendere l'obbligo del ricorso al mercato elettronico;
 - c) rafforzare la sanzione in caso di violazione di tali obblighi;
- Accertato**
- che nel M.E.P.A. (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione), gestito da CONSIP per conto del Ministero delle Economia e delle Finanze, esistono prodotti attinenti il servizio di che trattasi "Elevatori105 - Servizi di manutenzione degli impianti elevatori";
 - che l'art. 328 comma 4 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. prevede che le stazioni appaltanti avvalendosi del mercato elettronico possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia;

- a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
- b) in applicazione della procedura di acquisto in economia di cui al capo II;

Considerato

- che il ricorso al mercato elettronico CONSIP favorisce soluzioni operative immediate e tali da garantire principi di trasparenza e semplificazione della procedura, di parità di trattamento e di non discriminazione, di snellire le procedure di acquisizione dei beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;
- che il ricorso al mercato elettronico CONSIP consente nell'immediato l'individuazione a parità di qualità di prodotto, del soggetto che offre il bene al prezzo più basso;
- che è possibile effettuare acquisto attraverso MEPA di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l'emissione dell'ordine diretti di acquisto (OdA) e la richiesta di offerta (RdO);
- che per i prodotti di cui al servizio di che trattasi non sono attive convenzioni CONSIP mentre risultano presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito dalla stessa CONSIP;
- che l'importo del servizio a base d'asta è fissato in € 17.280,00 oltre € 600,00 per oneri sicurezza oltre IVA al 22% come da capitolato tecnico allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- che l'oggetto del contratto è l'individuazione di un operatore economico a cui affidare il servizio di manutenzione degli impianti elevatori installati negli edifici aziendali;
- che la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia ai sensi dell'art 125 del D. Lgs n°163/2006 e s.m.i., e con l'impegno del MEPA con la modalità di cui al D.P.R. n°207/2010 e dell'art. 81 del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i. con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso, di cui all'art. 82 del D.Lgs n°163/2006 e s.m.i.;

Ritenuto

pertanto, di provvedere mediante acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n°163/2006 e s.m.i., utilizzando il MEPA ai sensi dell'art.328 del D.P.R. 207/2010, mediante richiesta di offerta (RdO), in conformità a quanto disposto dalle vigenti norme riguardanti appalti di fornitura sotto soglia;

Stabilito

che Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.10 D.Lgs.n°163/2006 è il Geom. Alessandro Schiano;

Visto

l'art. 11 del D. Lgs. n°163/2006;

Acquisito

il CIG della procedura n. Z2316798D2 al fine della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dell'art. 3 della legge n°136/2010 e s.m.i.;

Visto

l'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n°163/2006;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di adottare, visto l'art. 11 del D.Lgs n°163/2006 il presente provvedimento quale determina a contrarre precisando che con l'esecuzione del contratto s'intende realizzare il fine:

- 1) provvedere al servizio di manutenzione degli impianti elevatori installati negli edifici aziendali;
- 2) il contratto ha ad oggetto: il servizio di manutenzione degli impianti elevatori installati negli edifici aziendali per il periodo 01.01.2016 - 31.12.2018;
- 3) il contratto verrà perfezionato ai sensi dell'art. 328, comma 5 del D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, mediante scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante;
- 4) procedere alla scelta del contraente ai sensi di quanto previsto dall'art. 125 comma 10 e 11 del D.Lgs. n°163/2006;
- 5) il valore del servizio è pari ad € 17.280,00 oltre € 600,00 per oneri sicurezza oltre IVA al 22%;

- di approvare il disciplinare d'appalto predisposto riportante le clausole essenziali per il servizio di che trattasi, depositato in atti, da inviare alle ditte offerenti abilitate nel MEPA, unitamente alla richiesta di offerta (RdO) generata dal sistema;

- di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante acquisto in economia ai sensi dell'art. 125 c.11 del D.Lgs. n°163/2006 e del D.P.R. n°207/2010 e s.m.i. con l'impiego del Mercato Elettronico, richiesta di offerta (RdO), avente ad oggetto la manutenzione degli impianti elevatori installati negli edifici aziendali, da inoltrare alle ditte abilitate presenti nel Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA) tenuto da CONSIP per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi degli articoli 81 e 82 del D. Lgs n°163/2006;

- di incaricare ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. n°163/2006 Responsabile del Procedimento, il Geom. Alessandro Schiano;

- di quantificare il valore dell'appalto da porre a base d'asta della gara l'importo di € 17.280,00 oltre € 600,00 per oneri sicurezza oltre IVA al 22%;

- di dare atto altresì che si procederà al perfezionamento dell'impegno di spesa a gravare sul conto A507010102 in sede di affidamento del servizio.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Paolo Tecleme

Ing. Paolo Tauro

IMPIANTI ELEVATORI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N°2



Dipartimento Amministrativo

Servizio Tecnico

ALLEGATO B

	CSM Via Baronina - Olbia			
1	Ascensore n.6000709	MORA & C.	2	480
	Poliambulatorio Arzachena			
2	Ascensore n.4136833	SCHINDLER	2	630
	Poliambulatorio (Ex Inam) - Tempio Pausania			
3	Ascensore n. H18031	KONE	2	910
	Villa Lissia - Tempio Pausania			
4	Ascensore n.22N60126	CEAM	4	325
	Guardia Medica - Luogosanto			
5	Piattaforma elevatrice VT003410	VIMEC	2	300
	Sede Aziendale Via Bazzoni- Sircana - Olbia			
6	Ascensore n.A561044	THYSSENKRUPP	5	630
7	Ascensore n.A561045	THYSSENKRUPP	5	630
8	Ascensore n.10-0254	THYSSENKRUPP	5	1000
	RSA Via Limbara - Tempio Pausania			
9	Ascensore 42029521	Kone S.p.a.	4	1000
10	Ascensore 42029522	Kone S.p.a.	3	630
11	Ascensore 42029523	Kone S.p.a.	3	1150
	Poliambulatorio Loc.tà Padule di La Maddalena			
12	Ascensore n.10488251	SCHINDLER SPA	3	1000

IMPIANTI ELEVATORI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N°2

OLBIA/09/2006
006/14
SS/23/00
SS/24/00
Olbia/36/2010
Olbia/37/2010
Olbia/50/2010
SS /54/00
SS /55/00
SS /56/00
104012015



CAPITOLATO TECNICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI AZIENDALI PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2018

PARTE PRIMA – NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione degli impianti elevatori installati presso gli edifici di proprietà aziendale, indicati nell'“Allegato B”, secondo quanto stabilito negli articoli del presente capitolato.

ART. 2 – DURATA

Il contratto di appalto del servizio oggetto del presente capitolato avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018.

Alla scadenza dell'appalto, l'Azienda potrà avvalersi della facoltà di prorogare di ulteriori anni 3 (tre) la durata dell'incarico, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, con il solo aggiornamento ISTAT del corrispettivo d'appalto.

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

Il servizio verrà affidato alla ditta che offrirà il canone di manutenzione mensile per impianto più basso, comprensivo delle prestazioni relative al servizio di pronto intervento, come riportato all'art. 8 del presente capitolato.

Il corrispettivo del presente appalto, a base d'asta, è pari a €17.280,00 oltre oneri per la sicurezza €600,00 non soggetti a ribasso d'asta, oltre Iva di legge.

Per le manutenzioni di cui al precedente art.1, il corrispettivo è determinato come di seguito riportato:

-impianti n.12 x canone di manutenzione €40,00= importo annuo €480,00;

-importo annuo €480,00 x mesi n.36 = €17.280,00;

ART. 4 - REQUISITI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, denominato anche manutentore, deve possedere l'idoneità al servizio da svolgere, secondo le esigenze funzionali dell'Azienda e secondo le caratteristiche tecniche degli impianti elevatori oggetto dell'appalto.

In particolare il manutentore dovrà possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 15 del D.P.R. 162/99.

Deve altresì possedere i requisiti previsti dal DM n°37/2008, e operare secondo la buona tecnica, nel rispetto e conoscenza di ciascuna e di tutte le norme vigenti in materia di ascensori ed impianti elevatori in genere.

PARTE SECONDA – NORME TECNICHE

ART. 5 - NORME DI SICUREZZA E PRESTAZIONI OBBLIGATORIE

I lavori di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti elevatori dovranno svolgersi nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

In particolare l'impresa è obbligata a nominare il proprio Responsabile della Sicurezza, dandone comunicazione all'Azienda; è altresì obbligata a predisporre, prima dell'effettivo inizio delle attività, il Piano Sostitutivo di Sicurezza relativo alle attività di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti elevatori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, con l'impegno ad osservarlo scrupolosamente per l'intera durata dell'appalto.

L'appaltatore, nell'eventuale specifica necessità, dovrà provvedere a sua cura:

ai recinti per i cantieri di lavoro, quando ciò sia necessario;

alle puntellazioni, per gli scavi ed ai relativi assiti e cartelli di avviso, ai lumi per segnali notturni ed a quant'altro, a scopo di sicurezza, venisse ordinato dalla stazione appaltante;

alla fornitura di cordame, catene, attrezzi di qualsiasi genere, mezzi d'opera occorrenti all'esecuzione perfetta dei singoli lavori;

alla fornitura di tutti gli attrezzi individuali di lavoro per i propri operai;

alla fornitura di tutti gli attrezzi di protezione individuale contro gli infortuni, previsti dalle vigenti leggi; all'osservanza delle norme disposte per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e normative applicative. Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso.

L'Azienda, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 123/2007 ed al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché alla determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha provveduto alla redazione del DUVRI, poiché trattasi di servizio che viene svolto all'interno delle sedi aziendali con presenza di pubblico, pertanto gli Oneri per la sicurezza vengono quantificati in euro 600,00 iva esclusa per tutto il triennio, non sono soggetti a ribasso e sono a carico della stazione appaltante.

ART. 6 - CONDIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il manutentore dovrà assicurare il servizio con modalità, termini e condizioni stabilite dal presente Capitolato; si precisa che deve intendersi per conduzione e manutenzione ordinaria e programmata, l'effettuazione di una metodica vigilanza a tutti gli impianti allo scopo di assicurare un'interrotta efficienza.

Tutti gli interventi necessari per una corretta conduzione e i programmi manutentivi svolti in forma preventiva e non, seguiranno le operazioni stabilite e previste dalle case costruttrici, nel completo rispetto delle leggi, dei codici e dei regolamenti in vigore che fungeranno pertanto da riferimento primario unitamente a quanto esplicitato nel presente capitolato. Con la manutenzione programmata, preventiva ed integrale, la ditta manutentrice si pone l'obiettivo di mantenere la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza degli impianti.

La ditta manutentrice deve essere in grado di operare su tutti gli impianti di cui al presente capitolato ed in generale di marche e/o costruzioni diverse; non avrà pertanto scusanti qualora sia costruttrice o concessionaria di una sola determinata marca.

Nel caso in cui un impianto richieda una frequenza maggiore delle operazioni sotto citate o di altre, per legge comunque necessarie, il manutentore dovrà adeguare il programma di manutenzione senza alcun onere aggiuntivo per l'Azienda.

La ditta aggiudicataria si impegnerà, nel caso di sostituzione di componenti, a mantenere l'integrità progettuale e funzionale degli elevatori. Le parti dell'impianto sostituite o gli impianti di nuova installazione, se diversi dalle/dai precedenti, andranno condotte e sottoposte a manutenzione con adeguati programmi senza oneri aggiuntivi per l'Azienda.

ART. 7 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria e' finalizzata a garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza e di efficienza a contenere il normale degrado d'uso degli impianti.

La manutenzione verrà svolta mediante squadre di tecnici specializzati e sarà assicurata per tutti i giorni Il servizio di manutenzione degli impianti ascensori ed elevatori, fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. n. 162 del 30 aprile 1999, dovrà comprendere le seguenti prestazioni e modalità di assolvimento:

- a) istruzione del personale dipendente incaricato dell'ASL n°2 Olbia per una basilare formazione ed informazione sull'uso degli impianti, precisando le procedure di emergenza in caso di guasto o di mancanza di energia elettrica;
- b) esecuzione, ad intervalli regolari (almeno ogni due mesi) e con personale abilitato, di controlli sugli impianti, al fine di garantirne il regolare funzionamento;
- c) allo scopo di verificare le condizioni di funzionamento e di conservazione degli impianti l'Impresa dovrà organizzare un sistema di monitoraggio delle condizioni di funzionamento.

In particolare i tempi ed i risultati delle verifiche dovranno essere annotati su un apposito registro, consultabile in qualsiasi momento su richiesta del Servizio Tecnico, con l'indicazione della data di effettuazione della verifica, del tipo di verifica, dell'esito della verifica, del tipo di intervento eventualmente effettuato;

d) verifica del regolare funzionamento e dello stato di conservazione delle funi di trazione, della compensazione e del limitatore di velocità, dei tenditori e relativi attacchi, nonché dei cavi flessibili del vano ascensore e dei dispositivi elettrici, dell'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti a terra;

e) riparazione e sostituzione di minuterie, lubrificanti e lamelle di contatto, contatti, fusibili e di tutte quelle parti che risulteranno danneggiate a causa di usura legata al normale funzionamento degli impianti;

f) verifica delle parti componenti l'argano, il motore principale, il gruppo generatore, i quadri di manovra e delle centraline del locale macchine ed, inoltre, controllo delle luci di emergenza, del pannello di comando e degli indicatori luminosi, dei meccanismi di scorrimento e bloccaggio delle porte automatiche ai piani delle cabine;

- g) invio di personale specializzato ad ogni giustificata richiesta di intervento;
- h) tutti gli interventi di ripristino senza impiego di materiale sono compresi nel corrispettivo del canone.

ART. 8 – SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO

Per intervento urgente dovuto ad improvvise interruzioni si intende l'insieme di tutte quelle operazioni ed interventi atti a ripristinare l'efficienza degli impianti, interrotta per disfunzioni o guasti improvvisi.

Il manutentore non potrà rifiutarsi di eseguire i lavori che risultano necessari per il ripristino immediato della funzionalità dell'elevatore; per tali interventi e riparazioni dovrà pertanto essere utilizzata la massima celerità d'intervento al fine di eliminare il guasto nel tempo strettamente necessario alla localizzazione dello stesso ed alla esecuzione del lavoro.

In ogni caso l'intervento deve avvenire:

- entro otto ore dalla richiesta di intervento, sia nei giorni feriali che festivi;
- nel caso di intervento urgente per disservizio dell'impianto e conseguente blocco di persone all'interno della cabina, la Ditta aggiudicataria è tenuta, previa specifica segnalazione nominativa, anche telefonica, ad intervenire, entro il termine massimo di un'ora, nei giorni feriali e nei giorni festivi, al fine di provvedere alla risoluzione delle emergenze correlate alla sicurezza degli utenti utilizzatori dell'impianto.

Nel caso in cui la ditta non provveda ad eseguire quanto richiesto, nel tempo e con le modalità stabilite, anche in ore straordinarie, notturne e/o festive, l'Amministrazione si riserva di procedere in danno, affidando le prestazioni ad altra Ditta.

Il canone di manutenzione include le prestazioni relative al servizio di pronto intervento per:

- malfunzionamento o fermo impianto, che deve essere accessibile 24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana e fino alla conclusione del presente contratto, compresi i giorni festivi e le ore notturne, che consiste in interventi di riparazioni e/o guasti agli impianti elevatori e per passeggeri in cabina.

L'Azienda fornirà al manutentore il numero telefonico unico (reperibilità). Per eventuali impianti dotati di dispositivo di chiamata diretta dalla cabina, il manutentore provvederà a programmare tali dispositivi in modo che la chiamata dalla cabina sia inoltrata direttamente al numero di pronto intervento. Ciò sia per gli impianti già dotati del dispositivo all'inizio del contratto di appalto e sia per quelli nuovi o che ne verranno dotati in corso di appalto.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici dovranno essere eseguiti in assenza di pubblico e se possibile attività lavorative.

ART. 9 - RAPPORTI CON GLI ORGANISMI NOTIFICATORI (ART. 13 D.P.R. 162/99)

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria dare assistenza all'Organismo Notificatore Certificato di Controllo incaricato dall'Azienda alle verifiche periodiche biennali ed alle eventuali verifiche straordinarie previste dalle norme vigenti. Tutti gli oneri che il manutentore sostiene per l'effettuazione della verifica periodica di cui sopra si intendono ricompresi nei canoni di manutenzione di ogni singolo impianto anche quando la verifica venga effettuata in più riprese. Indipendentemente dalla presenza o meno del personale addetto della Stazione Appaltante, la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere all'Ente appaltante, entro e non oltre 15 giorni dall'effettuazione della verifica, copia del verbale d'ispezione ad ogni singola verifica presso ogni singolo impianto.

In caso di verbale di verifica periodica con esito negativo e conseguente ordine di fermo dell'impianto o in caso di fermo dell'impianto a causa di incidenti di notevole importanza (art. 14 D.P.R. 162/99), non sarà riconosciuto alla ditta appaltatrice alcun canone di manutenzione fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole. In ogni caso, il manutentore sarà anche tenuto ad eseguire a proprie spese tutte le opere necessarie alla verifica positiva dell'impianto da parte dell'Organo Verificatore, senza nulla pretendere dall'Azienda, iniziando i lavori per rimuovere le cause che hanno determinato le prescrizioni entro e non oltre 24 ore.

Il corrispettivo dovuto al soggetto incaricato delle verifiche periodiche biennali ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 162/99, è invece totalmente a carico dell'Azienda.

ART. 10 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per manutenzione straordinaria si intendono tutti gli interventi necessari a ripristinare il corretto funzionamento della macchina a seguito di eventi imprevedibili.

Nei casi in cui, in seguito a guasto o ad anomalie di funzionamento, oppure in seguito alla verifica degli impianti, emerga la necessità di provvedere alla sostituzione di parti di impianto o di apparecchiature, il manutentore dovrà inviare un preventivo di spesa all'Azienda.

Tale preventivo non ha valore obbligatorio per l'Azienda, ma solo informativo. L'Azienda, infatti, per gli eventuali interventi connessi al seguente articolo, potrà decidere di avvalersi di altre imprese, senza che l'appaltatore possa vantare o pretendere alcunchè.

La Ditta inoltre dovrà fornire per tutti gli interventi eseguiti in manutenzione straordinaria, comprese le eventuali mere sostituzioni di qualsiasi componente elettrica, meccanica, idraulica, pneumatica, ecc., la Dichiarazione di Conformità CE o la Dichiarazione di Conformità al DM n°37/2008, secondo quanto previsto dalle vigenti norme.

PARTE TERZA – NORME AMMINISTRATIVE

ART. 11 – RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto:

- all'osservanza piena ed incondizionata nonché al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di ascensori e del presente Capitolato d'Incarico;
- all'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione degli operai contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni sociali;
- all'osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme in materia di assunzione ed impiego della mano d'opera;
- all'applicazione integrale di tutte le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli attuali accordi locali integrativi.

L'appaltatore sarà, inoltre, responsabile di qualsiasi danno alle persone o alle cose, sia in linea civile che penale, per fatto od omissione imputabile ad essa od ai suoi dipendenti ed a lavoro eseguito, e ciò durante il periodo contrattuale.

L'Azienda è esonerata completamente da tale responsabilità.

Nel corso del periodo di manutenzione l'appaltatore ha l'onere di adottare tutti i provvedimenti previsti dalle norme vigenti e future per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La presenza di personale dell'appaltante, i controlli e le verifiche da esso eseguiti, non liberano l'appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti la buona riuscita delle opere e la loro rispondenza alle clausole contrattuali, da quelli incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore.

L'appaltatore è responsabile della condotta dei lavori nei riguardi della sicurezza e della loro esecuzione in conformità alle ordinazioni della stazione appaltante.

Pertanto dovrà curare le opere in modo da garantirne la perfetta riuscita. Ove si verificassero dei danni a cose o persone, quando l'Impresa avesse trascurato le prescrizioni necessarie, essa sarà tenuta responsabile, tanto in via civile che penale nel più largo senso di legge, sollevando da ogni spesa e responsabilità tanto l'Azienda, quanto l'Ufficio competente, e sarà tenuta al risarcimento dei danni.

L'appaltatore dovrà a tal fine stipulare polizza assicurativa, con vincolo a favore dell'Azienda per tutti gli impianti elevatori, per la responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazioni, con i seguenti massimali minimi: euro 5.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di euro 5.000.000,00 per ogni persona che abbia subito danni e di euro 5.000.000,00 per danni a cose e animali qualunque ne sia il numero, anche appartenenti a più persone. Tale polizza dovrà contenere specificatamente l'indicazione che fra le "persone" si intendono compresi i lavoratori presenti negli edifici, sede degli impianti oggetto dell'appalto.

Tale polizza dovrà avere durata assicurativa pari alla durata del contratto d'appalto e dovrà essere prodotta dalla ditta aggiudicataria in copia, previa verifica del Servizio Tecnico, all'atto della relativa stipula contrattuale.

ART. 12 - SPESE, TASSE ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese e le tasse risultanti dall'appalto ed a esso conseguenti.

ART. 13 - FIRMA DEL CONTRATTO

Con la firma del contratto è implicita la dichiarazione che l'appaltatore, esaminati i documenti e le condizioni d'appalto e visitati i luoghi di lavoro, è nella piena conoscenza dell'importanza del servizio e delle difficoltà della loro esecuzione.

ART. 14 - PAGAMENTI

I pagamenti riguardanti il servizio di manutenzione e gestione degli impianti verranno effettuati come canone semestrale posticipato, liquidabile a 60 gg. decorrenti dal ricevimento della fattura in formato digitale, in un'unica fattura riepilogativa per il periodo di riferimento.

La medesima fattura presentata al termine temporale di ogni semestre – dovrà altresì contenere un elenco con il dettaglio di ogni impianto (nominativi e caratteristiche identificative) ed il relativo singolo importo parziale.

Nel caso di lavori eseguiti a seguito di presentazione di preventivo ai sensi dell'art. 10, l'aggiudicatario emetterà una singola fattura per ogni intervento concordato. La fattura dovrà essere emessa dopo aver presentato un consuntivo dei lavori effettuati. Il pagamento delle fatture avverrà con le modalità e i termini indicati precedentemente. Non verranno compensate in alcun modo le opere non specificatamente e formalmente ordinate dall'Azienda.

ART. 15 - INADEMPIMENTO E PENALI

Nel caso in cui dovesse verificarsi uno dei casi di inadempienza previsti dal presente capitolato, la ditta si farà carico delle spese per il lavoro non eseguito a regola d'arte, ed inoltre sarà imposta una penale del 20% sull'importo fatturato, salvo il risarcimento del maggior danno eventuale.

L'Azienda Sanitaria, qualora la ditta aggiudicataria manchi ad uno solo degli obblighi assunti, avrà facoltà di risolvere il contratto "ipso facto et jure" mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo il risarcimento del danno eventuale.

Nessun indennizzo sarà corrisposto all'appaltatore in caso di anticipata risoluzione del contratto per colpa del medesimo. In questo caso, la penale da corrispondere alla Stazione Appaltante da parte dell'Appaltatore, è pari ad 1/10 del compenso globale pattuito riferito al periodo residuo contrattuale.

L'Ente appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi degli artt.1671 e 1674 del Codice Civile.

ART. 16 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto assoluto di subappalto.

ART. 17 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine al presente appalto verranno deferite all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Per le definizioni di tali controversie è competente il Foro di Tempio Pausania.

ART. 18 - RICHIAMO NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle normative di legge ed ai regolamenti disciplinanti l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità dello Stato.